



COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10388	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 61 in data: 11.12.2019 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	<i>ADOZIONE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO. LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 - APPROVAZIONE ELENCO</i>
-----------------	--

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addi **UNDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **13.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FLOCCHINI GIOVANMARIA	P
BROGNOLI BRUNELLA	P

Totale presenti **2**
Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Flocchini Giovanmaria** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto : ADOZIONE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO. LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 - APPROVAZIONE ELENCO .

Visto il **COMUNICATO** Presidenza del Consiglio dei Ministri||15 giugno 2019- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 15 giugno 2019, n.139

Campagna estiva antincendio boschivo 2019. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti.

Allegato

Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2019. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti

Nel quale è rammentato, tra l'altro, che occorre

"(...) Provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal [decreto legislativo n. 177 del 2016](#)."

PREMESSO CHE la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", ha come finalità la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, quale bene insostituibile per la qualità della vita, e impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

CONSIDERATO che la succitata norma, all'art. 10 comma 2, impone l'obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, al fine di applicare su di essi i seguenti divieti e prescrizioni previsti dall'art. 10 comma 1 della stessa legge 353/2000:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

2. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

3. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

4. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO

La legge quadro [legge 21 novembre 2000, n. 353](#), "Legge quadro in materia di incendi boschivi" definisce la fattispecie dell'incendio boschivo, intendendo "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree" (art. 2). La definizione presuppone l'appiccamento di un fuoco di notevole proporzione e

virulenza, che si connota per la sua suscettività a espandersi, è comprensiva di ogni forma d'incendio, antropica e non antropica, dolosa, colposa e accidentale. Questo concetto s'identifica in un fuoco in potenziale espansione su aree boschive, comprese "strutture ed infrastrutture antropizzate" (12). La determinazione della "zona boscata" non può prescindere dal necessario riferimento alla legislazione forestale, nazionale e regionale, ed implica l'individuazione di aree dotate di specifici caratteri biofisici e territoriali.

Il [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#), riguardante il settore forestale, nel all'art. 2, comma 1°, dispone che "i termini bosco, foresta e selva sono equiparati"; all'art. 6, comma 1°, precisa che "Nelle more della emanazione delle norme regionali ... si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5°. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla [legge 18 luglio 1956, n. 759](#). Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco".

La legge, n. 353 del 2000 art. 10, comma 1°, assimila alle zone boscate, le aree destinate a pascolo, agli effetti della tutela dagli incendi

La giurisprudenza ha ritenuto che la nozione di bosco comprende numerose ipotesi di vegetazione: "da una lettura sistematica della normativa in materia di boschi e dalle specifiche finalità di salvaguardia del territorio perseguite dalla legge, emerge con chiarezza che nell'ambito delle misure protettive dei boschi sono indubbiamente ricomprese numerose ipotesi di vegetazione non soltanto riconducibile a quella degli alberi di alto fusto, includendosi anche la vegetazione qualificabile come macchia, oltretché coltivazioni da frutto di vario genere (cfr. artt. [2](#) e [10](#), [l. n. 353/2000](#), art. 2, comma 1°, [d.lgs. n. 227/2001](#)): con specifico riferimento agli alberi di olivo, che come è noto possono raggiungere volumi ed altezze considerevoli e che, sotto tale profilo, possono già di per sé accomunarsi agli alberi di alto fusto, è tuttora vigente la disciplina dettata dal decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante il divieto di abbattimento di tali alberi se non in numero limitato e con specifica autorizzazione delle autorità competenti". "Le finalità di salvaguardia del territorio e delle sue entità naturalistiche indispensabili alla vita non possono essere ristrette a limitate ipotesi di particolari tipi di bosco e di pascoli, ponendosi una simile conclusione non solo in stridente contrasto, nella specie, con la normativa riguardante la speciale salvaguardia degli uliveti, ma pure in evidente contraddizione con la vigente disciplina generale in materia forestale, che ammette l'estensione della tutela addirittura alla sola sterpaglia, come ben messo in evidenza anche dalla giurisprudenza del giudice penale" (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2010, n. 4457,)

La legge quadro impone l'obbligo di menzionare questo vincolo, in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, pena la nullità del negozio traslativo (art. 10, comma 1°). L'obbligo è prescritto durante i quindici anni in cui questa limitazione è vigente.

L'obbligo di menzione non ha effetti limitativi del potere di disposizione delle parti, ha fondamento nella circolazione informata, compie la funzione di informare l'acquirente dell'esistenza di prescrizioni legali parzialmente riduttive del contenuto usuale delle facoltà di godimento.

L'art. 10, comma 2°, legge, n. 353/2000 statuisce che: "i comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1° dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al

comma 1° solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1°".

Il Consiglio di Stato ha giudicato che sono operativi i limiti ed i divieti del comma 1° anche se le Amministrazioni tenute non hanno ottemperato ai suddetti obblighi amministrativi di accertamento. Infatti, sarebbe incoerente rispetto alla ratio della norma, ai principi generali dell'ordinamento ed al corretto perseguimento degli interessi pubblici connessi e desumibili altresì dall'art. 1 della medesima legge 353, ritenere che l'operatività dei divieti e, più in generale delle prescrizioni fondamentali della norma, oltretutto caratterizzati dalla sanzione penale in caso di violazione (dettata dal successivo comma 4° del menzionato art. 10), possa essere subordinata all'effettivo adempimento di un'attività amministrativa di mera certificazione ed elencazione, e perciò di carattere dichiarativo e non costitutivo.

La Cassazione si è pronunciata nel senso della "immediata operatività del divieto di edificazione", evidenziando che "la mancata attuazione della ricognizione e della stesura dell'apposito catasto non può essere confusa con la mancata realizzazione di una condizione sospensiva dell'efficacia della legge, poiché non è pensabile, senza contraddire con la lettera ed il fine della norma, che la sua attuazione sia affidata alla solerzia di qualche funzionario".

Vedi **Corte di Cassazione|Sezione 3|Penale|Sentenza|25 febbraio 2010| n. 7608.**

"(...) L'interpretazione coordinata e finalisticamente orientata delle citate disposizioni porta conseguentemente a concludere che l'operatività del vincolo di inedificazione, spazialmente limitata alle aree interessate dall'incendio, non risulta subordinata alla previa approvazione del piano regionale o all'attività di censimento riferibile al Comune, deponendo in tale senso anche l'ovvia considerazione per la quale ogni inadempimento amministrativo sul punto implicherebbe la vanificazione del presupposto fine di tutela.

La conseguenza di tale ricostruzione comporta che, ove manchi il richiesto censimento, il Comune deve verificare per ciascuna domanda di intervento edilizio, l'esistenza o meno della circostanza che può impedire l'assentimento.

E' vero che, in tal modo, l'interessato non può presentare le osservazioni previste in sede di censimento, delle quali si è detto dianzi; egli, però, può comunque fare valere le proprie ragioni, dovendo essere coinvolto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 10 bis nella procedura di deliberazione dell'istanza. In tal senso è orientata la giurisprudenza amministrativa vedi TAR Liguria, Sez. 1 , 21.2.2003, n. 225; TAR Lazio-Latina, 29.3.2006, n. 210 e lo stesso Consiglio di Stato Sez. 4 , 1.7.2005, n. 3674 ha rilevato, in proposito, che "sarebbe incoerente rispetto alla ratio della norma, ai principi generali dell'ordinamento ed al corretto perseguimento degli interessi pubblici connessi e desumibili altresì dalla medesima Legge n. 353, articolo 1 ritenere che l'operatività dei divieti e, più in generale delle prescrizioni fondamentali della norma, oltretutto caratterizzati dalla sanzione penale in caso di violazione, possa essere subordinata all'effettivo adempimento di un'attività amministrativa di mera certificazione ed elencazione, e perciò di carattere dichiarativo e non costitutivo.

Anche questa Corte Suprema, del resto, già si è pronunciata nel senso della "immediata operatività del divieto di edificazione", evidenziando che "la mancata attuazione della ricognizione e della stesura dell'apposito catasto non può essere confusa con la mancata realizzazione di una condizione sospensiva dell'efficacia della legge, poiché non è pensabile, senza contraddire con la lettera ed il fine della norma, che la sua attuazione sia affidata alla solerzia di qualche funzionario" così' Cass., Sez. 5 , 27.6.2003, n. 27799, Cavani."

Il T.A.R. Liguria aggiunge che se si ragiona in senso contrario, "il perseguimento di principi fondamentali dello Stato sarebbe subordinato, sine die, alla volontà di organi amministrativi locali operanti non nell'ambito delle proprie indefettibili prerogative di perseguimento del pubblico interesse per le rispettive comunità locali, ma in sede di mera attività di certificazione delegata da una legge fondamentale dello Stato"

Le limitazioni previste, per le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, dall'art. 10 della [legge statale 21 novembre 2000, n. 353](#), riguardano la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2°, lett. s), della Costituzione come sostituito dall'art. 3 della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#), ovvero ineriscono al governo del territorio e alla valorizzazione dei beni ambientali, assoggettate al regime di legislazione concorrente (art. 117, comma 3°)

Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 11/06/2019) 29-08-2019, n. 5967.

“(…) 5.2.2. Va premesso che il vincolo su aree boschive non è assoluto, ma soggiace ad un regime di autorizzazione (così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5667) che può essere di natura idrogeologica, a' sensi degli artt. 7, 8, 24, 25 e 26 del R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 e, comunque, ex lege, di carattere paesistico-ambientale (così anche la sentenza di Cons. Stato, Sez. VI, n. 5667 del 2007, testè citata), posto che, dapprima per effetto dell'art. [82, commi 5, 6 e 7 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#) come aggiunti dal [D.L. 27 giugno 1985, n. 312](#) convertito con modificazioni in [L. 8 agosto 1985, n. 431](#) - vigente all'epoca dei fatti di causa - e, quindi, per effetto del susseguente art. 146, comma 1, lett. g), del [D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490](#) e - ora - dall'art. [142, comma 1, lett. g\)](#), del [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#), **"sono sottoposti a vincolo paesaggistico ... i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento"**.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 14/02/2019) 04-03-2019, n. 1462

7.7. Ciò premesso sul piano fattuale, occorre considerare a livello normativo che la nozione di bosco può essere desunta dalla lettura coordinata delle seguenti disposizioni:

a) l'art. [142, comma 1](#), del [D.Lgs. n. 42 del 2004](#), che così dispone: "Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: ... g) **i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco**, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo [2, commi 2 e 6](#), del [D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227](#)";

T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., (ud. 05/06/2019) 14-06-2019, n. 541

f) fermo restando quanto previsto dalla [L. 21 novembre 2000, n. 353](#) e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo [3](#) della citata [L. n. 353 del 2000](#), il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del ministero dell'Interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;

VISTO l'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;

RAVVISATA la necessità di procedere all'aggiornamento annuale del catasto dei sopra suoli percorsi dal fuoco;

VISTO il progetto di cui sopra composto da:

A) ELENCO DEI SOPRASUOLI PERCORSI DAL FUOCO

Acquisiti i pareri di rito in ordine a' sensi degli articoli.49, comma 1 e 147 comma 1 bis del testo unico enti locali D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente deliberato.

Con voti favorevoli, anche agli effetti dell'immediata esecutività;

DELIBERA

- 1) di approvare il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", debitamente aggiornato, a' sensi dell' art. 10, comma 2°, legge, n. 353/2000, sui quali graveranno i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 10 comma 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 riportati in premessa, recante l'individuazione dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, giusta elenco/prospetto di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di trasmettere l'elenco approvato con il presente atto demandare al Responsabile dell'area tecnica, competente a' sensi dell'art. 107 comma 2 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e del'art. 4 comma 2 del testo unico pubblico impiego d lgs. n. 165/2001, all'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali al presente deliberato prescritti dala normativa in narrativa descritta e segnatamente dalla legge n. 53/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

**COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA
GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI
PERCORSI DAL FUOCO. LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 -
APPROVAZIONE ELENCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

Pertica Alta, 11.12.2019

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Flocchini Giovanmaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto

copia della presente deliberazione, verrà affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto
